



**Giunta Comunale**  
**Deliberazione N° 48**  
**del 21/04/2022**

---

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022-2024**  
**- VARIAZIONE**

---

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **09:00** si è riunita, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco **Paolo Masetti**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale **dott. Giuseppe Zaccara**.

Al punto in oggetto, partecipano:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	MASETTI PAOLO	Sindaco	X	
2	LONDI SIMONE	Vice Sindaco	X	
3	NESI LORENZO	Assessore	X	
4	VIVIANI AGLAIA	Assessore		X
5	FOCARDI SIMONE	Assessore	X	
6	FONTANELLI STEFANIA	Assessore	X	

5	1
---	---

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022-2024 - VARIAZIONE" a firma del SEGRETARIO GENERALE, dott. Giuseppe Zaccara, di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449 (" Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), prevede che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (GU n. 173 del 27/07/2018);
- nell'ambito del Piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 del Dlgs 165/2001.
- Il Piano triennale indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle

connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” e il comma 3 dell'art. 6 del richiamato Dlgs165/2001 stabilisce che: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- il comma 4 dello stesso articolo 6 prevede la competenza della Giunta Comunale ed in particolare che “Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- l'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e ssmm prevede al comma 1 che “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali” e al comma 3 che “Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;
- l'articolo 22 del D.Lgs. 75/2017 “Disposizioni di coordinamento e transitorie, laddove al comma 1 si prevede che “Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

Viste le linee di indirizzo contenute nel Decreto dell'8 maggio 2018, pubblicate in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018 del Ministro della Funzione Pubblica e dato atto che il Piano allegato è stato predisposto sulla base delle stesse indicazioni;

Visto:

- le disposizioni del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare all'art. 33, comma 2, è stabilito che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, ... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;*
- che in data 17 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020) è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) dal titolo “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, e che per i comuni c.d. “virtuosi” la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- che le norme, attuative dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;
- che all'art. 5, comma 2 del richiamato decreto si specifica che “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di

ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2022 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CORREDATO DEI RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.”, con la quale è stato anche approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2021 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ESAME ED APPROVAZIONE”, di approvazione del DUP e Bilancio 2022-2024.

Considerato inoltre che:

- sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili dei servizio, risulta necessaria una revisione dello strumento di programmazione del fabbisogno del personale 2022-2024, per le motivazioni meglio specificate nell'allegato alla presente deliberazione;
- le relative facoltà assunzionali sono evidenziate nello schema allegato;
- il presente piano dei fabbisogni è adottato in conformità alle linee guida pubblicate con Decreto Ministeriale 8 Maggio 2018 (GU n. 173 del 27.07.2018);
- con decorrenza 01.01.2018 il personale della Polizia Municipale è stato trasferito all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, come da deliberazione della Giunta Municipale n. 121 del 20.12.2017;
- con decorrenza 04.07.2018 il personale del Servizio Sociale è stato trasferito all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, come da deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 28.06.2018;
- è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001, che risulta negativa come da atti conservati all'Ufficio Personale.

Dato atto che:

- per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono previste assunzioni di personale, e che è rispettato il limite di assunzione di personale a tempo indeterminato e la spesa complessiva di personale rientra nei limiti stabiliti dal comma 557 e 557bis art.1 L. n. 296/2006 e ssmm (rispetto al valore medio del triennio 2011/2013);

- il presente piano sarà inoltrato al Servizio Gestione Risorse in modo che siano apportate le opportune variazioni al bilancio 2022-2024;
- il presente provvedimento sarà allegato ed integrerà la prima versione utile del DUP;
- la consistenza del personale ai sensi del comma dell'articolo 6 del D.lgs. 165/2001 al 31.12.2021 è riportata nell'allegato n. 1 Tabella n. 1 – Consistenza del personale al 31/12/2021;
- la consistenza di personale a seguito del piano del fabbisogno di cui al presente provvedimento è riportata nell'allegato n. 1 Tabella n. 2 – Personale in servizio: situazione attuale e previsioni;

Precisato che il presente Piano è coerente con l'attività di programmazione complessivamente intesa, in regola con le prescrizioni di legge, ed in particolare con le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che è finalizzato a garantire l'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese e persegue l'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in linea con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, nel rispetto dei vincoli finanziari, che identificano le priorità strategiche del Comune di Montelupo Fiorentino in relazione alle attività e ai servizi erogati, ed agli obiettivi del piano di mandato dell'Amministrazione;

Preso atto che:

- il contenuto di cui al presente provvedimento è stato inoltrato per informazione alle OOSS e alle RSU il 20/04/2022 prot. 9320;
- è stato acquisito il parere favorevole rilasciato in data 15/04/2022 (prot. 9096) dal Revisore dei Conti del Comune di Montelupo Fiorentino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della L. 488/2001 e s.m.i.;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri favorevoli, tecnico e contabile, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

propone

1. di approvare la prima variazione al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (di cui all'allegato n. 1) relativo al triennio 2022/2024, parte integrante della presente deliberazione, assieme ai suoi allegati:
  - Allegato 1 - Tabella 1 consistenza del personale al 31/12/2021;
  - Allegato 1 - Tabella 2 personale in servizio: situazione attuale e previsioni;
  - Allegato 1 - Tabella 3 consistenza e previsioni del personale articolato tra i servizi;
  - Allegato 1 - Tabella 2022 articolazione del personale tra i servizi e profili, utilizzo facoltà assunzionali, utilizzo lavoro flessibile;
  - Allegato 1 - Tabella 2023 articolazione del personale tra i servizi e profili, utilizzo facoltà assunzionali, utilizzo lavoro flessibile;
  - Allegato 1 - Tabella 2024 articolazione del personale tra i servizi e profili, utilizzo facoltà assunzionali, utilizzo lavoro flessibile;
  - Allegato 1 - Tabella spesa personale a tempo determinato;
  - Allegato Dimostrazione rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, Legge 296/2006;
  - Allegato calcolo facoltà assunzionali ulteriori 2021– ART. 33 C. 2 DL 34/2019
  
2. di dare atto che il presente provvedimento è stato oggetto di informazione alle OOSS ed alle RSU con comunicazione del 20/04/2022 prot. 9320 ed è stato acquisito il parere favorevole rilasciato in data 15/04/2022 (prot. 9096) dal Revisore dei Conti del Comune di Montelupo Fiorentino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della L. 488/2001 e s.m.i.;
  
3. di dare inoltre atto:
  - a) che il piano prevede nel 2022 assunzioni a tempo indeterminato come di seguito riportate:

<b>PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022</b>			
<b>PROFILO</b>	<b>CAT.</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>
Funzionario	<b>D</b>	Lavori Pubblici	Scorrimento graduatorie
Funzionario	<b>D</b>	Gestione Risorse	Scorrimento graduatorie
Esperto	<b>C</b>	Gestione Risorse	Scorrimento graduatorie e/o concorso pubblico
Esperto	<b>C</b>	Gare e Contratti	Scorrimento graduatorie e/o concorso

			pubblico
Collaboratore Tecnico Specializzato	<b>B3</b>	Lavori Pubblici	Scorrimento graduatorie
Funzionario	<b>D</b>	Da definire	Procedura comparativa art. 52, c 1-bis, D.Lgs. 165/2001 post art. 3 DL 80/2021
Funzionario	<b>D</b>	Affari Generali	Concorso pubblico

- b) che il piano non prevede al momento assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2023-2024;
- c) che l'assunzione di n. 1 funzionario di categoria D prevista nell'anno 2022 tramite procedura comparativa art. 52, c 1-bis, D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 3 DL 80/2021, è subordinata alla conversione in legge del decreto citato, e che in caso di sostanziali modifiche sarà da valutare un aggiornamento del Piano. Le procedure comparative sono subordinate alla necessaria modifica al Regolamento di organizzazione dell'Ente per la definizione delle modalità e dei criteri, per i quali si ritiene opportuno anche attendere la firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, anni 2019-2021.
- d) per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono previste assunzioni di personale, e che è rispettato il limite di assunzione di personale a tempo indeterminato e la spesa complessiva di personale rientra nei limiti stabiliti dal comma 557 e 557bis art.1 L. n. 296/2006 e ssmm (rispetto al valore medio del triennio 2011/2013);
- e) che per le diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e dell'art. 14 del D.L. 66/2014, è previsto il limite massimo utilizzabile dal Comune di Montelupo Fiorentino come indicato negli allegati;
- f) che sono rispettati gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 ;
4. di dare atto che il presente documento programmatico potrà essere oggetto di successive integrazioni in relazione a nuove e/o diverse esigenze dell'Ente in ordine al fabbisogno di personale con riferimento all'anno 2022 e seguenti, per le quali si provvederà a individuare le coperture previste e consentite nonché le procedure di



mobilità fra enti da espletarsi per la realizzazione delle stesse nel rispetto delle norme e delle facoltà assunzionali;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU, e che lo stesso sarà oggetto di revisione in caso di richieste che perverranno dalle organizzazioni stesse nei tempi stabiliti dal CCNL Funzioni Locali;
6. che il presente piano sarà inoltrato al Servizio Gestione Risorse, e che le risorse disponibili al bilancio 2022-2024 coprono quanto previsto nello stesso;
7. il presente provvedimento sarà allegato ed integrerà la prima versione utile del DUP;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dar corso celermente alle procedure previste nello stesso.>>

Acquisiti:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti (prot. 9096/2022);

Con votazione unanime, espressa in forma palese, accertata da parte del segretario per ogni componente votante partecipante alla seduta;

## DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa proposta del SEGRETARIO GENERALE ;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
- 3) Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al TAR;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, la Giunta comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giuseppe Zaccara